

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 797 del 27 giugno 2023

**Piano quinquennale di Gestione e Controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio regionale (2023-2027). Legge n. 157/1992, articolo 19 e L.R. n. 50/1993, articolo 17.**

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
--------------------------

Con il presente provvedimento si adotta il Piano quinquennale di Gestione e Controllo della Volpe ( <i>Vulpes vulpes</i> ) nel territorio regionale (2023-2027).
--

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Volpe (*Vulpes vulpes*), carnivoro appartenente alla Famiglia dei Canidi ampiamente diffuso e adattabile, è oggi presente in tutta la penisola italiana e in tutti gli habitat, dal livello del mare fino alle praterie alpine, dove si spinge per cacciare le sue prede. Negli ultimi decenni, infatti, la specie è in forte espansione, tanto che ha ormai colonizzato gli ambienti periurbani e urbani dei capoluoghi di provincia, popolando anche le campagne intensamente coltivate della nostra regione, dove era assente fino agli anni '80 del secolo scorso. L'elevata adattabilità e l'ampio spettro trofico ne fanno uno dei predatori opportunisti più diffusi.

In Veneto, in particolare, la pianificazione faunistico-venatoria prevede l'individuazione di aree fondamentali per il mantenimento di uno stato idoneo per quanto riguarda la piccola selvaggina stanziale, quali zone di ripopolamento e cattura (ZRC), aree di rispetto e Centri pubblici e privati per la riproduzione di selvaggina allo stato naturale. Grazie a questi particolari istituti di tutela, infatti, si è in grado, attraverso catture e successive liberazioni o attraverso irradiazione spontanea, di ripopolare il territorio circostante.

Appare evidente, quindi, come il capitale faunistico presente in tali zone possa rappresentare una facile e appetibile fonte di sostentamento per un predatore opportunisto quale la Volpe (*Vulpes vulpes*). L'esigenza alla base delle attività di controllo in parola è, pertanto, la tutela delle popolazioni di piccola selvaggina, permettendone il mantenimento o l'incremento del successo riproduttivo e della loro consistenza, garantendo

però al tempo stesso un prelievo conservativo della specie Volpe.

Per quanto riguarda la gestione dei conflitti ascrivibili alla fauna selvatica, tra i quali rientrano quelli provocati dalla specie in parola, i riferimenti legislativi vengono individuati nell'articolo 19 della Legge n. 157/1992 e nell'articolo 17 della Legge regionale n. 50/1993. In base a tale combinato, i motivi che possono portare all'autorizzazione di "piani di controllo" con cattura e abbattimento di specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, devono rientrare tra quelli di seguito elencati:

- per la tutela della biodiversità;
- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche;
- per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale.

Dette leggi stabiliscono inoltre che i piani di controllo debbano essere:

- esercitati mediante impiego di tecniche che assicurino la selettività dell'azione;
- praticati di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici;
- autorizzati dalla Regione (fino al 30/09/2019 le Amministrazioni provinciali per delega) sentito il parere dell'I.S.P.R.A.

Il controllo faunistico di cui all'articolo 19 della Legge n. 157/1992, in particolare, rappresenta uno strumento volto a limitare situazioni circostanziate di danno alle attività e non deve essere inteso come un metodo generalizzato di contenimento numerico delle popolazioni selvatiche.

In applicazione della previgente formulazione del comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993, le Province e la Città Metropolitana di Venezia hanno, negli anni, provveduto alla redazione, approvazione ed attuazione di Piani di controllo, contenimento ed eventuale eradicazione indirizzati a varie specie appartenenti alla fauna selvatica e alla fauna domestica inselvatichita: tali piani hanno trovato concreta realizzazione attraverso l'attività svolta dalla Vigilanza venatoria provinciale, con il concorso dei soggetti previsti, rispettivamente, dal comma 2 dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dal comma 2 dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993.

A seguito della riforma di Province e Città Metropolitane con Legge n. 56/2014 (c.d. "legge Delrio") e contestuale individuazione, tra le cosiddette "funzioni non fondamentali", della caccia e, in generale, dell'attività di tutela e gestione della fauna, in Veneto si è provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione.

La data del definitivo trasferimento delle funzioni in materia di caccia e pesca alla Regione è stata stabilita, con DGR n. 1079 del 30 luglio 2019, al 01 ottobre 2019, ed è stata contestualmente prevista l'istituzione di una Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e di una Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo avente a riferimento il territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia, oggi confluite in un'unica Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria (DGR n. 571 del 04 maggio 2021).

In merito ai Piani di controllo, la Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18, "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport", all'articolo 70 ha disciplinato la realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, assegnando alla Giunta regionale l'emanazione di indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di Polizia provinciale, i quali, per la realizzazione dei piani regionali di controllo possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.

In seguito, la Legge Regionale n. 30/2018 ha modificato l'articolo 17 della L.R. n. 50/1993, assegnando alla Giunta regionale il compito di autorizzare piani di abbattimento di fauna selvatica impattante, su parere dell'ISPRA, prevedendo che *"le operazioni di controllo sono svolte dal personale del Servizio regionale di vigilanza"* e *"dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Giunta regionale, direttamente coordinati dal Servizio regionale di vigilanza"*.

Con Delibera di Giunta regionale n. 357 del 26 marzo 2019, l'attivazione del sopra richiamato Servizio regionale di vigilanza è stata tuttavia temporaneamente sospesa in attesa di un puntuale intervento, di rango nazionale, di modifica del vigente quadro normativo, che consenta di poter riconoscere anche a dipendenti appartenenti ai ruoli regionali le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza. Ancora, la stessa DGR n. 357/2019, ha dato atto che, nel rispetto dei principi di continuità dell'azione amministrativa e nell'ambito della fase transitoria di cui trattasi, le funzioni di controllo e vigilanza, e quindi le funzioni di competenza del Servizio regionale di vigilanza, continuassero ad essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia, con oneri posti integralmente a carico del Bilancio della Regione del Veneto.

Proprio in merito allo svolgimento delle sopraccitate funzioni in tale regime transitorio è stata approvata la DGR 30 luglio 2019, n. 1080 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Approvazione dello schema di Convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto.», successivamente modificata e integrata dalla DGR n. 697/2020 «Attività di vigilanza e controllo in materia di caccia (legge regionale n. 50/1993) e di pesca (legge regionale n. 19/1998) nell'ambito del regime transitorio di cui alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018. Adeguamento dello schema di Convenzione adottato con DGR n. 1080/2019 alle modifiche gestionali del regime convenzionale adottate con DGR n. 1864/2019».

A seguito della sottoscrizione delle Convenzioni tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, i Corpi di Polizia Provinciale/Locale assicurano, nelle more dell'attivazione del Servizio regionale di vigilanza e in riferimento al caso specifico dei piani di controllo, lo svolgimento delle attività di:

- "controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico, e più in generale alla zoocenosi;"

- "supporto operativo per l'attuazione dei piani di abbattimento mediante diretto intervento oltre che di coordinamento/controllo del personale incaricato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché dei piani di abbattimento in deroga;"
- "supporto operativo per l'effettuazione di interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette con il coordinamento degli enti di gestione delle medesime aree;"
- "attività di gestione faunistica delle specie aliene".

Al fine di dare attuazione a quanto sinora premesso, con nota prot. n. 427732 del 16 settembre 2022 è stata inoltrata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) la richiesta di parere sul Piano regionale quinquennale di controllo della Volpe. Con successiva nota prot. n. 0184882 del 4 aprile 2023 è stata inviata una nuova proposta di Piano in cui è stato specificato che i contenuti del Piano sottoposto a parere sono coerenti con la struttura dei piani regionali di cui allo schema di "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" in corso di approvazione in sede governativa.

Con note prot. n. 452136 del 03 ottobre 2022 e prot n. 190198 del 6 aprile 2023, l'ISPRA ha espresso parere favorevole alla proposta di piano elaborato dalla Regione fornendo alcune indicazioni, puntualmente recepite dall'Amministrazione regionale all'interno del Piano in parola.

Tutto ciò detto, con il presente provvedimento si procede all'adozione, in recepimento dell'articolo 17, comma 2 della L.R. n. 50/1993, del "Piano quinquennale di controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio regionale (2023-2027)." di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, dando atto:

- che il Piano ha l'obiettivo di limitare le predazioni a carico delle specie di piccola selvaggina stanziale, allo scopo di tutelare e salvaguardare le naturali capacità riproduttive all'interno degli istituti di produzione e protezione faunistica (ZRC, zone di rispetto, centri pubblici e privati di produzione della selvaggina allo stato naturale) e all'interno delle Aziende faunistico-venatorie, purché gli stessi non siano ordinariamente assoggettati a forme di ripopolamento;
- che il Piano di controllo non intende, nello specifico, salvaguardare gli allevamenti di bassa corte, la cui difesa può essere assicurata da metodi ecologici quali:

1) recinzioni di altezza superiore o uguale a 2 metri aggettanti verso l'esterno per almeno 60 cm e interrati di 50 cm e interrate per almeno 0,5 m (c.d. recinzioni "antigatto");

2) apposizione di deterrenti olfattivi (tipo LURE);

3) posizionamento di filo elettrificato perimetrale.

- che il Piano costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi o Servizi di Polizia provinciale, operanti nell'ambito del regime transitorio di cui alle Leggi regionali n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, ovvero al Servizio regionale di vigilanza qualora attivato, ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale n. 30/2016, nel periodo di vigenza del Piano. A tali Enti compete il controllo della fauna selvatica in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2, della Legge n. 157/1992, dell'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993;
- che il Piano costituisce cornice di riferimento per tutti gli "attori" a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo della Volpe, cornice sulla base della quale attivare ogni possibile sinergia volta al conseguimento dell'impegnativo obiettivo perseguito dal Piano in adozione;
- che, ai sensi e per i fini di cui all'articolo 19 della L. n. 157/1992, è stato acquisito il parere dell'ISPRA le cui prescrizioni sono state puntualmente recepite all'interno del Piano oggetto di adozione.

Tenendo conto dei tempi necessari per la realizzazione delle attività preliminari all'attuazione del Piano conseguenti al presente provvedimento, si ritiene opportuno fissare al 31 dicembre 2027 il termine di durata del Piano regionale di controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157;

VISTA la L.R. n. 50/1993;

VISTA la L. R. n. 18/2016;

VISTA la L.R. n. 30/2016;

VISTA la L.R. n. 30/2018;

VISTA la DGR n. 1079/2019;

VISTE le DD.G.R. n. 357/2019, n. 1080/2019 e n. 697/2020;

VISTI i DD.D.R. n. 18/2020 e n. 357/2020;

VISTA la DGR n. 571 del 04 maggio 2021;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri formulati dall'I.S.P.R.A. e acquisiti con note prot. n. 452136 del 03 ottobre 2022 e prot n. 190198 del 6 aprile 2023;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare, in applicazione dell'articolo 17, comma 2, della L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, così come modificato dalla L.R. 7 agosto 2018, n. 30, l'**Allegato A** "Piano quinquennale di controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio regionale (2023-2027)" che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto:
  - che il Piano di cui al precedente punto 2 costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi o Servizi di Polizia provinciale, operanti nell'ambito del regime transitorio di cui alle Leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e le Province/Città Metropolitana, ovvero al Servizio regionale di vigilanza qualora attivato, ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale n. 30/2016, nel periodo di vigenza del Piano. A tali Enti compete il controllo della Volpe in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 19, comma 2, della Legge n. 157/1992, dell'articolo 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993;
  - che il Piano di cui al precedente punto 2 costituisce cornice di riferimento per tutti gli "attori" a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo della specie Volpe;
  - che è stato acquisito il parere dell'ISPRA ai sensi e per i fini di cui all'art. 19 della L. n. 157/1992, le cui prescrizioni sono state puntualmente recepite all'interno del Piano oggetto di adozione;
4. di fissare al 31 dicembre 2027 il termine di durata del Piano quinquennale di controllo della Volpe;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.